

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- accertamento della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- contestare l'infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa.

I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono:

- Il Prof. Pierluigi Draghi, per la sede *A. Maserati*
- Il Prof. Gilberto Garbi, per la sede *M. Baratta*

Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6 - SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area di pertinenza di entrambe le sedi, saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00; gli studenti, inoltre, saranno segnalati al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare. Per i minori di anni 18 sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione del presente regolamento. Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, la misura della sanzione viene raddoppiata.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:



Sede Centrale e Uffici: Via Mussini, 22 - 27058 - Voghera (PV) 0383/43644-219864 - fax 0383/62862
E-mail: info@istitutomaserati.it PEC: pvis00900q@pec.istruzione.it Website: www.istitutomaserati.it
codice fiscale: 86007250185 - codice scuola: PVIS00900Q



- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.
 - Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

- Se il trasgressore è minorenni, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica **hanno l'obbligo di fare rapporto**, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, **alla Prefettura di Pavia**, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

- d) Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza e quarta copia presso la struttura di appartenenza.

Art. 8 - MODALITÀ di PAGAMENTO DELLA SANZIONE

AL personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, *il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo(131 T), o presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumare - IIS A. MASERATI - VOGHERA). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede in Via Mussini 22 Voghera, entro e non oltre il 60 giorno dall'avvenuta contestazione o notifica.*



Art. 9 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

Art. 10 - LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I responsabili di struttura cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 25,70 a € 275,00. I dipendenti dell'istituto che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Art. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati:

Modulistica Mod. 1-2-3-4-5



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Filippo Dezza

